



# COMUNE DI OVADA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

X-  
X BISI  
X Cas  
X Sines

N. 513 R. V.

N. 2381 Prot.

## Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

adunanza PUBBLICA STRA ordinaria di PRIMA convocazione

OGGETTO: INTERVENTI PER IL RICOVERO DI PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO - DETERMINAZIONE PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DELLE PERSONE OBBLIGATE AGLI ALIMENTI - (ART. 29 REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI DI CUI ALL'ART. 12 L. N. 241/90) - RETTIFICA ART. 19 -

L'anno millenovecento novantadue addi ventitre

del mese di gennaio alle ore venti e trenta nella sala riservata per le riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale e previa partecipazione al Prefetto con nota n. 513 in data 15 gennaio 1992

vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano presenti i Signori:

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| 1- Ambrosetti Flavio      | 16- Genocchio Vincenzo |
| 2- Anselmi Claudio        | 17- Grillo Luigi       |
| 3- Arata Daniela          | 18- Laguzzi Alessandro |
| 4- Badino Guido           | 19- Lantero Laura      |
| 5- Barisione Elio         | 20- Martina Livio      |
| 6- Bavazzano Paolo        | 21- Monta Giuseppe     |
| 7- Bielli Giorgio         | 22- Morchio Gabriele   |
| 8- Bisio Gianmarco        | 23- Noce Francesco     |
| 9- Bricola Giorgio        | 24- Oddone Andrea      |
| 10- Bruzzone Claudio      | 25- Parodi Paola       |
| 11- Caneva Franco         | 26- Piana Francesco    |
| 12- Carlevaro Giancarlo   | 27- Ravera Giuseppe    |
| 13- Dogliero Maria Grazia | 28- Scarsi Piero       |
| 14- Ferrari Giuseppe      | 29- Sciutto Gianpiero  |
| 15- Ferrini Giuliano      |                        |

Ed assente il Sig.:

- 1- Robbiano Vincenzo

Vice

Con l'intervento e l'opera del Segretario Generale Signor TALLONE DR. GIORGIO

Riconosciuta legale l'adunanza, il Signor CANEVA FRANCO

nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto

OGGETTO: INTERVENTI PER IL RICOVERO DI PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO - DETERMINAZIONE PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DA PARTE DELLE PERSONE OBBLIGATE AGLI ALIMENTI - (ART.29 REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI DI CUI ALL'ART.12 L. N.241/90) - RETTIFICA ART.19 -

---

Il Sindaco CANEVA FRANCO propone l'effettuazione di un'unica discussione sui punti N.4 e 5 dell'ordine del giorno.

Il Consiglio unanime accoglie la proposta.

Il Vicesindaco BISIO GIANMARCO illustra sinteticamente il contenuto delle due proposte di deliberazione soffermandosi sui punti salienti dell'articolato dei Regolamenti in discussione. Riferendosi poi alle critiche espresse sugli organi di stampa in materia di interventi socio-assistenziali, facendo rilevare le contraddizioni di qualche amministratore della zona e le inadempienze di molti Comuni riguardo alla assunzione prevista dalla legge delle spese relative al mantenimento dell'erogazione dei servizi di assistenza.- Invita infine ad una puntuale osservanza degli obblighi connessi all'entrata in vigore delle nuove leggi che regolano i servizi socio-assistenziali.

Il Consigliere LANTERO LAURA (D.C.) sintetizza l'attività svolta dalla Commissione Consiliare competente sulle proposte di Regolamento in discussione, in particolare su quella relativa all'assistenza domiciliare e ne espone gli esiti.-


Il Consigliere SCARSI PIERO (PCI-PDS) sottolinea i molteplici aspetti positivi contenuti nelle proposte di Regolamento e costituiti soprattutto dalla presenza di regole precise, certe, sull'erogazione delle prestazioni assistenziali, dall'accoglimento del principio della contribuzione dell'utente al costo del servizio pur nella salvaguardia delle categorie socialmente ed economicamente più deboli.- Infine rammenta come le risorse destinate al socio-assistenziale siano però piuttosto scarse ed evidenzia la necessità di doverle integrare.-

Il Consigliere AMBROSETTI FLAVIO (D.C.) afferma di ritenere necessario, una volta approvato il Regolamento, pubblicizzare, il più possibile l'esistenza del servizio di assistenza domiciliare e le modalità di fruizione ed erogazione.- Sottolinea poi l'opportunità dell'adozione di forme di coordinamento tra l'intervento dell'Ente Pubblico e quello del volontariato in questa materia.-

Il Consigliere GENOCCHIO VINCENZO (P.S.I.) interviene replicando dapprima alle critiche riportate dagli organi di stampa in materia di servizi socio-assistenziali, sottolineando le inadempienze di molti Comuni che non hanno attivato le risorse da destinare a tali servizi, ed evidenziando la contraddittorietà della posizione del Sindaco di Mornese, il quale denuncia presunte responsabilità del Comune di OVADA, l'unica Amministrazione che invece ha fatto quanto prevedono le leggi in materia, mentre l'Ente di cui è a capo addirittura

IL SINDACO  
(Franco Caneva)

F.to: Caneva



IL V. SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Giorgio Tallone)

F.to: Tallone

sospende l'erogazione del servizio assistenza domiciliare.-  
Afferma poi il carattere squisitamente politico della scelta di mantenere un'erogazione di servizi socio-assistenziali adeguata alle necessità della zona.- Chiede infine alla D.C. di pronunciarsi chiaramente sulla posizione che intende tenere circa l'ipotesi, da essa stessa avanzata in un recente passato, di una gestione sovracomunale, allargata a tutti i Comuni dell'U.S.S.L. 74, dei servizi sociali, dichiarando la piena disponibilità del proprio partito a confrontarsi su tale tema.

Il Consigliere PIANA FRANCESCO (D.C.) dopo aver rammentato i problemi finanziari che incontrano alcuni Comuni della zona ed aver ammesso la scarsa attenzione prestata in passato da parte degli Amministratori dei vari Enti locali al problema dei servizi socio-assistenziali, ribadisce la validità delle posizioni espresse dalla D.C. in merito all'erogazione dei suddetti servizi nel recente convegno sull'assistenza. Afferma quindi che la sede più idonea per discutere di queste tematiche sia l'Assemblea dei Sindaci istituita con la L.R. 44/91.-

Il Capogruppo D.C. BARISIONE ELIO afferma che dalle parole del Consigliere GENOCCHIO traspare l'impreparazione del P.S.I. a trattare i problemi che investono l'intera zona Ovadese.- Invita quindi ad una discussione aperta dei problemi socio-assistenziali a livello di zona.

Il Vicesindaco BISIO GIANMARCO afferma di essere d'accordo con l'esigenza espressa dal Capogruppo D.C., di una trattativa a livello di zona sulla gestione dei servizi socio-assistenziali e conviene sulla necessità di reperire risorse finanziarie, rinunciando a tal fine a qualche intervento più appariscente, per integrare quelle già destinate dal Bilancio 1992 al socio-assistenziale.

Il Sindaco CANEVA FRANCO evidenzia l'importanza dell'adozione nei Regolamenti proposti di precise regole procedurali e chiari criteri di disciplina delle prestazioni.- Critica quindi la prassi divenuta ormai costante dello scarico di competenze da parte dello Stato verso gli Enti locali correlata con la persistente riduzione delle risorse ad essi trasferite e con la mancata attuazione di una reale autonomia finanziaria.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso quanto sopra;

Richiamato l'art.29 del regolamento comunale per le concessioni di cui all'art.12 della Legge 07 agosto 1990 N.241 che qui si riporta:

""La partecipazione alle spese da parte dei parenti obbligati agli alimenti è determinata in base a parametri di riferimento con apposita delibera della Giunta Municipale"";

Visto che detti parametri di riferimento vanno determinati dal Consiglio Comunale;

Richiamato altresì l'art.19 del suddetto regolamento  
- comma 1° - che qui si riporta:

"Per quanto riguarda la determinazione del reddito relativo al nucleo familiare assistibile, il calcolo delle soglie "minima" e "massima" è determinato con il seguente metodo scalare:

CAPOFAMIGLIA - importo mensile determinato in misura pari alla pensione sociale -

2° MEMBRO - importo mensile pari al 30% di quello del capofamiglia -

3° MEMBRO - importo mensile pari al 20% di quello del capofamiglia -

4° MEMBRO - importo mensile pari al 10% di quello del capofamiglia -

L. 50.000- in più per ogni componente fino ad un massimo di L. 1.000.000-.""

Dato atto che per la determinazione del calcolo della soglia "minima" e "massima" per il Capofamiglia l'importo mensile da tenere in considerazione è quello pari alla pensione "minima" e non "sociale" come indicato in detto art.19, per cui occorre procedere ad una rettifica in tal senso;

Visti i parametri di riferimento costituiti da N.6 articoli con relativo prospetto minimo vitale per l'anno 1992:

Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e di legittimità espressi ai sensi dell'art.53 della Legge 08/06/1990 N.142, non rilevando nella specie quello relativo alla regolarità contabile;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge,

#### DELIBERA

1- I parametri di riferimento per la partecipazione alle spese da parte delle persone obbligate agli alimenti, di cui all'art.29 del regolamento in narrativa richiamato, sono determinati come segue:

ART.1) Il Comune non interviene finanziariamente quando l'assistito e le persone tenute agli alimenti godono di redditi e/o posseggono beni immobili o mobili, tali da consentire agli stessi la copertura totale o parziale delle spese per il ricovero in istituto, tranne casi eccezionali da valutare in relazione alle esigenze inderogabili dell'utente, fatta salva l'azione di rivalsa della somma eventualmente pagata dal Comune stesso.

Fra i beni "immobili" non si tiene conto:

- dell'alloggio di proprietà dell'assistito, abitato da genitori, figli, coniuge dell'assistito e con lui convivente e degli alloggi di proprietà delle

- persone tenute agli alimenti e da esse abitati, se unico per ognuno di essi;
- del negozio di proprietà dell'assistito, gestito dallo stesso e dai parenti, quando costituisce fonte preminente di reddito.

Fra i beni "mobili" non si tiene conto:

- beni mobili registrati (esempio autovetture degli utenti o delle persone tenute agli alimenti) necessari per ragioni di lavoro e/o per la vita di relazione.

Negli altri casi si interviene e si richiedono agli assistiti e/o alle persone tenute agli alimenti, contributi da determinarsi secondo i parametri ed i criteri stabiliti nel presente articolato.

Per i contributi si procede, nei confronti degli obbligati, ai sensi dell'ex. art.433 del Codice Civile.

ART.2) Le persone ricoverate in Istituto, che godono di redditi di qualsiasi natura: pensione, redditi, vitalizi, ecc..., sono tenute a versare, all'Istituto stesso, l'importo dei propri redditi fino alla copertura della retta prevista, fermo restando i motivi di esclusione di cui all'articolo precedente.

Per le esigenze personali dell'utente, si lascia a disposizione un importo mensile, che verrà annualmente determinato dalla Giunta Comunale; agli utenti privi di reddito verrà comunque erogata una somma mensile di pari importo.

ART.3) Per l'eventuale quota a carico degli esercenti la potestà parentale e/o delle persone tenute agli alimenti, ai sensi dell'ex. art. 433 C.C., si procede come segue:

- si determina per gli aventi obbligo, il "minimo vitale", applicando le norme previste all'art.19 Titolo III del "Regolamento Comunale per le concessioni di cui art.12 Legge N.241/90", a tutti i componenti esclusa la persona assistita, aggiungendo per intero l'importo completo dell'affitto, delle spese condominiali, delle spese ordinarie (luce, telefono, ecc....);
- si deduce dalla spesa prevista per il ricovero la somma versata direttamente dall'assistito;
- qualora il reddito mensile degli esercenti la potestà parentale e delle persone tenute agli alimenti superi il "minimo vitale" maggiorato di una percentuale, la quota a carico delle persone di cui sopra è pari ad una percentuale, riportata in allegato, dell'importo in eccedenza.

ART.4) I valori riportati in allegato, verranno rivisti periodicamente, su proposta dell'Assessorato competente, con atto deliberativo della Giunta Comunale.

ART.5) In caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione si potranno adottare le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie.

ART.6) Le domande di richiesta di contributo integrativo e/o totale per ricovero in Istituto, devono essere inoltrate al Comune corredate:

- certificato di residenza;
- stato di famiglia;
- fotocopia della dichiarazione dei redditi.

"" ALLEGATO

a) Minimo vitale anno 1992, art.19 - Reg. Comunale per le concessioni di cui art.12 L. 241/90

---

CAPO FAMIGLIA	- importo mensile pari alla pensione minima	L. 550.000-
2° MEMBRO	- 30% importo mensile del Capo famiglia	L. 165.000-
3° MEMBRO	- 20% importo mensile del Capo famiglia	L. 110.000-
4° MEMBRO	- 10% importo mensile del Capo famiglia	L. 55.000-
		<hr/>
		L. 880.000-

£ 50.000 in più per ogni componente fino ad un massimo di L. 1.000.000.

---

b) Applicazione art.3 ultimo periodo -

"minimo vitale"	"maggiorazione"	"eccedenza"	"quota a carico familiari"
£	20%	£	40% dell'eccedenza - ""

2- Rettificare l'art.19 - 1° comma - di detto regolamento sostituendo in corrispondenza di CAPOFAMIGLIA la parola "sociale" con "minima".  
Dopo detta rettifica il primo comma dell'art.19 è il seguente:

""Per quanto riguarda la determinazione del reddito relativo al nucleo familiare assistibile, il calcolo delle soglie "minima" e "massima" è determinato con il seguente metodo scalare:

CAPOFAMIGLIA - importo mensile determinato in misura pari alla pensione minima -

2° MEMBRO - importo mensile pari al 30% di quello del capofamiglia -

3° MEMBRO - importo mensile pari al 20% di quello del capofamiglia -

4° MEMBRO - importo mensile pari al 10% di quello del capofamiglia -

L. 50.000- in più per ogni componente fino ad un massimo di L. 1.000.000-.""

---

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO  
 ODDONE ANDREA

All'originale firmati:  
 IL PRESIDENTE  
 CANEVA

Vice  
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 TALLONE

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica che il presente verbale **trovasi in pubblicazione, in copia, all'Al-**

**bo Pretorio del Comune dal 20 FEB. 1992 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.**

Opada, 20 FEB. 1992


IL SEGRETARIO GENERALE

F.to AURIEMMA

E' copia in carta libera ad uso amministrativo che si trasmette in duplice copia, alla Regione Piemonte - Segreteria della Sezione Decentrata del Comitato Regionale di Controllo di Alessandria.

Opada, 20 FEB. 1992

Visto: Il Sindaco



Il Segretario Generale

*[Handwritten signature]*

Deliberazione divenuta esecutiva a sensi art. 45-46 Legge 08-06-1990 N. 142 in data 12.03.1992

Il segretario generale  
(Auriemma Dr. Vincenzo)

*[Handwritten signature]*



Allegato alla delibera ~~XXXX~~/C.C.  
n. 5 del 23.01.1992

**IL V. SEGRETARIO GENERALE**  
*(Dott. Giorgio Tallone)*

F.to: Tallone

COMUNE DI OVADA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

INTERVENTI PER IL RICOVERO DI PERSONE IN CONDIZIONI DI BISOGNO-  
DETERMINAZIONE PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA PARTECIPAZIONE  
OGGETTO: ALLE SPESE DA PARTE DELLE PERSONE OBBLIGATE AGLI ALIMENTI - (ART.  
29 REGOLAMENTO COMUNALE PER LE CONCESSIONI DI CUI ALL'ART.12 L.  
241/90) - rETTIFICA ART.19 -

UFFICIO SEGRETERIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificato che la proposta di delibera di cui sopra è conforme  
alla normativa tecnica che regola la materia oggetto della  
stessa, si esprime ai sensi dell'art.53 Legge N.142/1990 di  
Riforma delle Automie Locali,

PARERE FAVOREVOLE

Ovada, 16/01/1992



IL RESPONSABILE  
IL V. SEGRETARIO GENERALE  
*(Dott. Giorgio Tallone)*

PARERE DI LEGITTIMITA'

Ai sensi dell'art.53 della Legge di Riforma delle Autonomie  
Locali si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

Ovada, 16/01/1992



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Auriemma Dr.Vincenzo)

*Auriemma Vincenzo*

